

**C.G.I.L. - BOLLETTINO INFORMAZIONI**

Periodico di informazione CAMERA DEL LAVORO TERR. FORLÌ - Aut. Trib. di Forlì del 27.12.69 n. 422 R.S. anno XLIII - n° 5 Dicembre 2012 -  
\*Poste Italiane s.p.a. Spedizione Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB - Filiale di Forlì red. e amm.  
Via Pelacano n. 8 FORLÌ Direttore: P. AMANTI - Dir. Resp. M. VESPIGNANI

## RIFORMA FORNERO COSA CAMBIA PER LA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE

La riforma del lavoro voluta dal Governo Monti e dal ministro Fornero ha introdotto una nuova prestazione Inps a sostegno dei disoccupati. Si tratta dell'Assicurazione sociale per l'impiego Aspi, che sarà percepita per 12 o 18 mesi. Sostituirà dal 2013 l'indennità di disoccupazione e poi anche la mobilità. E c'è anche la Mini-Aspi per i requisiti ridotti (articolo 2 della legge 92/2012, integrato dalla legge 134/2012).

### IMPORTANTE

CI SONO ANCORA ORIENTAMENTI IN CORSO DI MATURAZIONE e QUESTIONI APERTE CON IL MINISTERO E L'INPS, DI CONSEGUENZA SIAMO IN ATTESA DI UNA ULTERIORE CIRCOLARE MINISTERIALE ESPLICATIVA.

la Cgil ha avuto un incontro il 12 ottobre 2012 dove ha illustrato un resoconto sulle problematiche ancora aperte. **A seguito di questo potrebbero esserci ulteriori informazioni o modifiche.**



CARO LAVORATORE La **Riforma del Lavoro** appena approvata in Parlamento prevede importanti cambiamenti in tema di **ammortizzatori sociali**.

- Per i lavoratori che perdono l'impiego è prevista l'**ASPI**
  - Per i dipendenti senza requisiti ASPI ci sarà una **mini ASPI**
  - Per i **Co.co.pro** c'è invece una sorta di TFR **una tantum**
- Per i lavoratori dei settori non coperti da **cassa integrazione** un'azienda oltre i 15 dipendenti arrivano i **fondi di solidarietà bilaterali**

## **Vediamo tutti gli aspetti relativi ai requisiti contributivi, l'importo percepito, la decadenza, la sospensione e la riduzione dell'assegno percepito.**



La riforma del lavoro voluta dal Governo Monti e dal ministro Fornero nel giugno del 2012 ha introdotto importantissime novità in materia di licenziamenti, tra tutte la modifica dell'art. 18.

In materia previdenziale, tra le novità più importanti c'è il varo di un nuovo ammortizzatore sociale. Anzi, per meglio dire, l'introduzione di una unica prestazione a sostegno del reddito: l'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi).

**L'erogazione dell'Aspi parte dal 1 gennaio 2013.** La nuova Assicurazione sociale per l'impiego partirà dal 1 gennaio del 2013 ed entrerà a regime nel 2017.

**Lavoratori beneficiari dell'Aspi.** La prestazione previdenziale riguarderà lo stato di disoccupazione involontaria (non dimissionari) di tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, compreso gli apprendisti, i soci di cooperativa, i lavoratori a domicilio. Destinatari anche i lavoratori del settore pubblico con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (quindi a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, ecc.), gli impiegati del settore agricolo, il personale artistico, teatrale e cinematografico (con rapporto di lavoro subordinato).

I collaboratori a progetto, i co.co.co sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'Aspi e della Mini-Aspi, ma per questi lavoratori è previsto il pagamento di una indennità a tantum, in presenza dei requisiti richiesti. I lavoratori operai agricoli sono altresì esclusi in quanto per loro si continua ad applicare l'indennità di disoccupazione agricola.

**Requisiti dell'Assicurazione per l'impiego.** Sono i seguenti:

- Status di disoccupato;
- 2 anni di anzianità assicurativa;
- Almeno un anno di contributi nei due anni precedenti.

**Più precisamente, il lavoratore si deve trovare in uno stato di disoccupazione involontaria.**

Quindi non deve trattarsi di dimissione del lavoratore (che tra l'altro con la riforma deve essere accompagnata da **convalida di dimissioni**) a meno che non sia dimissione per giusta causa come ad esempio per il mancato pagamento della retribuzione. Tali dimissioni sono ritenute rientranti nella categoria della perdita involontaria del posto di lavoro.

Esclusa dall'Aspi anche la **risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**, a meno che non sia intervenuta nell'ambito delle procedure di cui all'art. 7 della legge 604 del 1966, ossia per effetti del tentativo di conciliazione presso la DPL. Più precisamente, si tratta del caso in cui il datore di lavoro che intende risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, avvia una conciliazione il cui esito potrebbe essere quello della risoluzione consensuale del rapporto al fine di prevenire una possibile controversia sul licenziamento. Di fronte a tale risoluzione consensuale presso la DPL c'è la deroga: il lavoratore rientra nell'Aspi. Il legislatore intende non penalizzare i tentativi di conciliazione.



Altro requisito: il lavoratore disoccupato deve avere **due anni di assicurazione e almeno un anno di contributi versati (52 settimane) nel biennio precedente** l'inizio del periodo di disoccupazione. Sono praticamente gli stessi requisiti richiesti finora per l'indennità di disoccupazione ordinaria.

#### **Durata dell'Aspi e dell'indennità mensile.**

L'assicurazione sociale per l'impiego, che ricordiamo sostituisce l'indennità di disoccupazione dal 2013, è una prestazione previdenziale che verrà erogata mensilmente per i seguenti periodi:

- **12 mesi** per i lavoratori di età inferiore a 55 anni;
- **18 mesi** per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni.

***Dai mesi vanno detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti, anche in relazione ai trattamenti brevi, alla Mini-Aspi.***

Ci sarà un **periodo transitorio dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015**, periodo in cui l'Aspi sarà modulata in funzione dell'età del lavoratore.

Più precisamente i requisiti e la durata sono i seguenti:

- **Nell'anno 2013:** i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a **8 mesi di Aspi**, mentre quelli con più di 50 anni avranno diritto ai 12 mesi previsti dalla versione definitiva;
- **Nell'anno 2014:** i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a **8 mesi di Aspi**, mentre quelli da 50 a 54 anni avranno diritto ai 12 mesi. I lavoratori con più di 54 anni avranno diritto a 14 mesi (nei limiti delle due settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni);
- **Nell'anno 2015:** i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a **10 mesi di Aspi**, mentre quelli da 50 a 54 anni avranno diritto a 12 mesi. I lavoratori con più di 54 anni avranno diritto a 16 mesi (sempre nei limiti delle due settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni).

**Importo dell'Assicurazione sociale per l'impiego.**

*Per quanto riguarda la misura dell'indennizzo erogato dall'Inps, le modalità di calcolo*

*dell'Aspi da erogare al lavoratore sono le seguenti: va presa in considerazione la retribuzione globale lorda percepita dal lavoratore disoccupato nell'ultimo biennio. Sono compresi gli elementi della retribuzione indicati in busta paga e percepiti in maniera continuativa e le mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e la quattordicesima.*

**L'Aspi sarà pari al 75% della retribuzione mensile** nei casi in cui quest'ultima non superi, nell'anno 2013, la cifra massima di 1.180 euro mensili. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo (ossia la parte che va oltre i 1.180 euro). L'importo di 1180 euro viene annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale degli indici Istat dei prezzi al consumo. Quindi nel 2014 l'importo sarà diverso. **La riduzione del 15% dopo 6 mesi.** L'importo dell'Assicurazione sociale per l'impiego, così come accade per l'indennità di disoccupazione, si riduce dopo alcuni mesi.

Precisamente è prevista una riduzione della misura dell'Aspi in relazione alla sua durata, a partire dal settimo mese. La riduzione è pari al 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e poi è pari ad un ulteriore 15% di riduzione dopo il dodicesimo mese di fruizione. Ulteriore 15% di riduzione (quindi il 30% del totale) scatterà a partire dal 13° mese di erogazione (per i lavoratori con età superiore a 55 anni, a regime).

Oppure per i lavoratori con più 54 anni nel 2014 e nel 2015).



**IL PIANO FORNERO**



## GUIDA ALLA MINI ASPI: EX REQUISITI RIDOTTI

### Mini-Aspi: Ex Indennità con requisiti ridotti

Oltre all'Aspi, come per l'indennità disoccupazione con requisiti ridotti, la riforma del lavoro ha previsto anche una Mini-Aspi. Si tratta di una prestazione previdenziale erogata nei confronti dei lavoratori che non possono far valere i requisiti previsti per l'Aspi, che abbiamo visto in precedenza. Anche in questo caso il lavoratore si deve trovare in uno stato di disoccupazione involontaria cioè **non deve trattarsi di dimissione del lavoratore**.

La Mini-Aspi, questa ulteriore prestazione a sostegno del reddito, a partire dal 1 gennaio 2013, assicurerà una indennità per i lavoratori che possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. La domanda deve essere presentata entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (più 8 giorni data decorrenza del diritto) cioè entro 68 giorni.

La misura dell'indennità Mini-Aspi è di pari importo rispetto all'Aspi. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle contribuite nell'ultimo anno, **meno i periodi di indennità fruiti**. In caso di rioccupazione del lavoratore con lavoro subordinato, la Mini-Aspi è sospesa d'ufficio per cinque giorni. Al termine della sospensione, l'indennità riprende.

## PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGITI



Forlimpopoli:	0543 748442
Bertinoro:	0543 445307
Meldola:	0543 495165
Cusercoli:	0543 989383
Civitella:	0543 983134
Galeata:	0543 981380
Santa Sofia:	0543 970377
Castrocaro:	0543 767793
Dovadola:	0543 933203
Rocca S.C.:	0543 960357
Predappio:	0543 921311
Modigliana:	0546 942877
Tredozio:	0546 943736



### DOVE CI PUOI TROVARE

**In Azienda:** delegato sindacale

FILCAMS CGIL Forlì-Via Pelacano 7

**Maria Giorgini**  
tel. 0543 453757

**Batani Raffaele**  
tel. 0543 453723

**Mariangela Bandini**  
tel 0543 453756